



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE REGIONI SPECIALI E PROVINCE AUTONOME

(dicembre 2012 – febbraio 2013)

Servizio legislazione e semplificazione
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



Provincia autonoma di Trento / Stato

Sentenza n. **275/2012** in materia: **energia**

Oggetto: artt. 5, 6, e 15, commi 3 e 4, primo periodo, d.lgs. 28/2011 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Esito: non fondatezza

Provincia ha contestato applicabilità, nel territorio, delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ritenendo le disposizioni riconducibili:

- o alla competenza primaria statutaria (urbanistica, piani regolatori, tutela del paesaggio)
- o, in via subordinata, alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e come tali lesive dell'art. 117, terzo e quinto comma, Cost., in quanto norme di dettaglio, che richiamano anche norme sub-primarie.
- o, quanto a solo art. 15, d.lgs. impugnato relativo alla formazione professionale degli installatori, alla formazione professionale ex art. 8 n. 29, Statuto



Sentenza n. 275/2012 in materia: **energia - Motivazioni:**

- La Corte, premesso che le procedure autorizzatorie sono attuazione dell'art. 13, direttiva 2009/28/CE, ha stabilito che la normativa impugnata è riconducibile alla **potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»**, in coerenza con la giurisprudenza in tema di energie rinnovabili.
- In tale materia, alla Provincia autonoma va estesa, ex art. 10 della legge cost. n. 3/2001, la stessa disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario. Rimangono **escluse le competenze statutarie primarie evocate dalla ricorrente**.
- La disciplina autorizzatoria impugnata presenta il carattere di **normazione di principio** e non di dettaglio.
- Quanto alla formazione professionale degli installatori, è riaffermata la competenza statale a definire il profilo professionale e relativo titolo abilitante, avente carattere necessariamente unitario, tanto più qualora gli standard professionali siano indicati da direttiva CE. Il legislatore statale *“è stato rispettoso delle competenze”* avendo previsto che siano le Regioni e le Province autonome ad attivare i programmi di formazione.



Stato/Provincia autonoma di Bolzano

Sentenza n. [278/2012](#) in materia: [caccia](#)

Oggetto: art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 11, 15 e art. 7, comma 5, L.P. 14/2011 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica)

Esito: illegittimità costituzionale per aver:

- escluso dalla nozione di fauna selvatica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 157/1992 (norma statale interposta), alcune specie, con ciò sottraendole alla protezione specifica disposta dalla normativa statale;
- disposto un calendario venatorio più ampio di quello previsto dall'art. 18 della legge 157/1992;
- violato il silenzio venatorio di cui all'art. 18 della legge 157/1992;
- consentito l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che mediante appostamento fisso, in contrasto con l'art. 12, comma 5, della legge 157/1992, recante una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale;
- adottato piano controllo della nutria senza parere ISPRA;



Sentenza n. [278/2012](#) in materia: **caccia** - **Motivazioni:**

- le disposizioni impugnate, pur riconducibili alla potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, interagiscono con la materia attribuita in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), che si riferisce all'ambiente in termini generali ed omnicomprensivi;
- quando, per il carattere trasversale della normativa ambientale, si verificano fenomeni di sovrapposizione ad altri ambiti competenziali, la prevalenza va assegnata alla legislazione statale rispetto a quella propria dettata dalle Regioni o Province autonome;
- la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151 del 1986) ed assoluto (sent. n. 210 del 1987) e deve garantire un elevato livello di tutela, inderogabile da altre discipline di settore;
- l'“ambiente” si configura come limite alla discrezionalità legislativa delle Regioni e delle Province autonome nelle materie di competenza, senza poter in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sent. n. 378 del 2007);
- data la primazia della tutela ambientale e dell'ecosistema, non rileva che le norme statali interposte costituiscano attuazione di direttive comunitarie, dal momento che comunque esse prevalgono sulla disciplina di settore della caccia.



Regione Sardegna (+ altre) / Stato

Sentenza n. [287/2012](#) in materia: [formazione professionale](#)

Oggetto: art. 11, decreto-legge 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo), conv. con mod. con L. 148/2011

Esito: illegittimità costituzionale (riservata a separate pronunce la decisione su altre questioni promosse nei confronti del medesimo d.l.)

La disposizione, nel disciplinare i **tirocini formativi e di orientamento non curricolari**, detterebbe secondo le Regioni una normativa in materia di istruzione e formazione professionale, di competenza residuale (117, comma IV, Cost., + art. 10 l.cost. 3/2001) . Sarebbe violato il principio di leale collaborazione, in quanto l'intervento statale – ove anche riguardante i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – non potrebbe consistere nella uniforme e rigida unilaterale determinazione uguale per tutto il territorio nazionale.

La Sardegna ha impugnato anche il comma 2 dell'art. 11 che, nel prevedere l'applicazione del regolamento di attuazione della legge n. 196 del 1997, violerebbe l'art. 117, comma 6, Cost., che vieta l'adozione di regolamenti statali in materie di competenza regionale.



Sentenza n. 287/2012 in materia: **formazione professionale – Motivazioni**

- Distingue formazione professionale di cui all'art. 117, comma 4, Cost. (che può essere impartita in istituti scolastici, in strutture delle Regioni, in organismi privati convenzionati) dalla **formazione interna**, che datori di lavoro offrono in ambito **aziendale** ai dipendenti e che, i.q.intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene alla materia dell'ordinamento civile.
- Il titolo di competenza legislativa residuale in materia di formazione professionale si applica anche alla Regione Sardegna, in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
- L'art. 11, comma 1, d.lgs. cit. è illegittimo i.q. prevede che i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a 6 mesi e possono essere rivolti solo a determinati beneficiari. **In questo modo la legge statale interviene in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale.**
- E' illegittimo anche il comma 2 (che stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia delle Regioni – di normativa statale, l. 196/1997, che prevede tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico), per indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni.



Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia + altre regioni ordinarie / Stato

Sentenza n. 299/2012 in materia: tutela della concorrenza

Oggetto: **art. 31, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con mod. con L. 214/2011)**

Esito del giudizio: **non fondatezza**

L'art. 31 comma 1 modifica la lettera d-bis) dell'art. 3, comma 1, del d.l. 223/2006 conv. con mod. dalla legge 248/2006, eliminando dal precedente testo le parole «*in via sperimentale*» e «*dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte*», con il risultato che le attività commerciali non possono più incontrare limiti o prescrizioni relativi a orari o a giornate di apertura e chiusura da rispettare, essendo tutto rimesso al libero apprezzamento dell'esercente.

- Secondo le ricorrenti, la norma impugnata violerebbe l'art. 117, quarto comma, Cost. (materia del commercio), non costituendo né adeguamento dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea né esercizio di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost. (tutela concorrenza e livelli essenziali)
- Le Regioni autonome Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia evocano come parametri anche quelli dei rispettivi statuti di autonomia per la competenza esclusiva in materia di commercio, se ritenuti più favorevoli rispetto all'art. 117, quarto comma, Cost.



Sentenza n. 299/2012 in materia: tutela della concorrenza - motivazioni

- Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di concorrenza riflette quella comunitaria e comprende: a) sotto **profilo statico**, gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza; b) sotto **profilo dinamico**, le misure legislative che mirano all'apertura del mercato, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (sent. 401 e 430/2007).
- Tutela della concorrenza è materia trasversale. Nella accezione dinamica: finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, anche quali fruitori di beni e di servizi.
- **L'eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore.**
- Si tratta, secondo la Corte, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando **proporzionate** allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale.



Sentenza n. 299/2012 in materia: tutela della concorrenza - motivazioni

- Neppure le censure delle Regioni speciali in relazione alla violazione della competenza primaria nella materia del commercio sono state ritenute fondate.
- dalla natura “trasversale” della competenza esclusiva dello Stato deriva che il **titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale** in materia di commercio **non è idoneo ad impedire** il pieno esercizio della competenza statale in **materia di tutela della concorrenza**
- **e la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza** (sent. n. 12/2009; n. 104/2008; n. 380/2007).
- è ritenuta infondata anche la censura relativa al comma 2 dell’art. 31, d.lgs. impugnato, laddove limita i motivi che giustificano la possibilità di introdurre vincoli all’apertura di nuovi esercizi commerciali (tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, e dei beni culturali): per la Corte si rientra nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato della tutela della concorrenza, trattandosi di una disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli al libero esplicarsi dell’attività imprenditoriale nel settore commerciale.



Conflitto di attribuzione tra Regione Sardegna / Stato

Sentenza n. **9/2013** in materia: [pesca](#)

Oggetto: decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 aprile 2012 (Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012)

Esito del giudizio: spettava allo Stato determinare con DM 3 aprile 2012 la ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012.

Motivazioni: lo Stato ha esercitato **funzioni amministrative di natura non regolamentare** nella materia della **tutela dell'ecosistema**, riservata alla propria competenza esclusiva ai sensi dell'art. **117, secondo comma, lettera s), Cost.** e a quella amministrativa ai sensi dell'art. **118 Cost.**

“Quando il carattere trasversale della normativa in materia di tutela dell'ambiente comporta la sovrapposizione con altri ambiti competenziali, la prevalenza deve essere assegnata alla legislazione statale, in quanto la disciplina unitaria dell'ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela, inderogabile da altre discipline di settore.”